

# OCC del Canavese

## Istituzione e funzionamento del nuovo Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

Convegno 14 maggio 2021  
Ordine degli Avvocati di Ivrea

dott. giampaolo gioannini



01.

la legge 3/2012

02.

il D.M. 202/2014

03.

Regolamento  
e Codice Etico

04.

Proposte



## Art. 15 legge 27.1.2012 n. 3

- soggetti abilitati alla costituzione di OCC
- iscrizione in apposito registro presso il Ministero della Giustizia
- requisiti
- funzioni dell'OCC:
  - predisposizione/esecuzione del piano;
  - attestazioni veridicità e fattibilità;
  - pubblicità e comunicazioni
  - liquidatore/gestore della liquidazione
- il professionista facente funzione
- accesso alle banche dati
- tutela della privacy





## **cronologia**

- **12 giugno 2020**: costituzione dell'Associazione "Modello Canavese" e dell'Organismo "OCC del Canavese"
- **5 ottobre 2020**: richiesta di iscrizione al Ministero dell'Organismo
- **23 dicembre 2020**: il Ministero richiede modifiche al regolamento e al Codice Etico
- **20 aprile 2021**: a seguito delle modifiche apportate il Ministero iscrive l'OCC del Canavese al n. 296 della sezione A del registro ex art. 4 D.M. 202/2014

# I Gestori della Crisi dell'OCC del Canavese

Avvocato	AIMONE	Raffaella
Dottore Commercialista	BELLASSAI	Salvatore
Dottore Commercialista	BERTINO	Albino
Dottore Commercialista	BERTOLDO	Lucia
Avvocato	BERTOLINO	Manuela
Avvocato	BERTONE	Davide
Dottore Commercialista	CANCELLIERE	Paola
Dottore Commercialista	CATTANEO	Sergio Dionigi
Avvocato	CIOCHETTO	Simone Giuseppe
Avvocato	DE RENZO	Maurizio
Avvocato	DULIO	Rachele
Avvocato	FORNERO	Daniela
Dottore Commercialista	GIOANNINI	Alessandro Gianni
Avvocato	MILANO	Emanuela
Dottore Commercialista	MORANDO	Alessandra Anna
Dottore Commercialista	MORIZIO	Chiara
Avvocato	PAVAN	Eleonora
Dottore Commercialista	PIDALÀ	Leone Giacomo
Avvocato	POLITO	Carmen
Dottore Commercialista	RUO ROCH	Alessandro
Dottore Commercialista	SAVIO	Massimo
Dottore Commercialista	SILANO	Filippo
Dottore Commercialista	VENTOLA	Ida Elisa
Dottore Commercialista	VERRINO	Alessandro
Avvocato	ZOCCALI	Anna



## L'Associazione “Modello Canavese”

- denominazione - associati – sede
- scopi (non solo OCC)
- organi: Assemblea degli associati; Consiglio Direttivo; Presidente e Vice Presidente;
- composizione del primo Consiglio Direttivo



02.

il D.M. 202/2014



*Ministero della Giustizia*




## art. 2 – definizioni

- **ministero** – **legge** – **registro**
- **organismo** → articolazione interna
- **gestione della crisi** → servizio reso dall'organismo
- **gestore**: la persona fisica che svolge il servizio
- **ausiliari**: soggetti di cui si avvale il gestore della crisi
- **responsabile**: tenuta del registro presso il Ministero
- **referente**: la persona fisica indipendente che indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi;







## Soggetti che possono costituire un OCC (art. 4)

- Comuni
- Province
- Città metropolitane
- Regioni
- Istituzioni universitarie pubbliche

- Organismi di conciliazione
- Segretariato sociale
- Ordini professionali (Avvocati, Commercialisti, Notai, anche associati fra loro)

sezione B

sezione A

Registro degli OCC  
presso il  
Ministero della  
Giustizia  
(art. 3 DM  
202/2014)



## REQUISITI PER L'ISCRIZIONE DELL'OCC

**per l'iscrizione degli organismi di cui alla sezione B del registro:**

- a) che l'organismo sia costituito quale articolazione interna di uno degli enti pubblici
- b) l'esistenza di un referente dell'organismo cui sia garantito un adeguato grado di indipendenza;
- c) il rilascio di polizza assicurativa con massimale non inferiore a un milione di euro
- d) il numero dei gestori della crisi, non inferiore a cinque,
- e) la conformità del regolamento alle disposizioni del decreto;
- f) la sede dell'organismo.

**per l'iscrizione degli organismi di cui alla sezione A del registro:**

sussistenza dei soli requisiti di cui alle lettere b), c) ed e)


## REQUISITI PER L'ISCRIZIONE DEI GESTORI

- a) **laurea magistrale**, o equipollente, in materie economiche o giuridiche;
- b) specifica **formazione iniziale** acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento (...) di durata non inferiore a duecento ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore
- c) **svolgimento** presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge, di un **periodo di tirocinio** (...), di durata non inferiore a mesi sei
- d) specifico **aggiornamento biennale**, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento (...)



Per i professionisti appartenenti agli Ordini di:

- Avvocati
- Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
- Notai



- la formazione iniziale è 40 ore e non 200
- non si applica il requisito del tirocinio



Per TUTTI i Gestori sono comunque richiesti i requisiti di onorabilità  
(art. 4, comma 8 del D.M.)

## OBBLIGHI e DIVIETI per l'ORGANISMO (artt. 9 - 10)

- 1) **negli atti, nella corrispondenza e nelle forme di pubblicità** consentite: menzione del numero d'ordine nonché della denominazione dell'ente pubblico che lo ha costituito
- 2) entro il 31 dicembre di ogni anno l'organismo deve **pubblicare sul proprio sito internet** il numero degli incarichi conferiti dal referente a ciascun gestore della crisi
- 3) **comunicare al responsabile** tutte le modifiche dei requisiti dell'organismo e dei gestori
- 4) **equa distribuzione** degli incarichi
- 5) istituire **elenco dei gestori e registro informatico degli affari**, con numero d'ordine progressivo, dati del debitore, gestore designato, esito del procedimento (→ *software*)
- 6) **divieto** di assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai propri gestori o di altri organismi iscritti nel registro → dichiarazione di **indipendenza** da allegare al deposito
- 7) deve **comunicare al debitore** il grado di complessità, con gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico e altresì indicare i dati della polizza assicurativa
- 8) portare a conoscenza dei creditori l'accordo concluso con il debitore per il compenso
- 9) adottare un **regolamento** di autodisciplina
- 10) **comunicazione annuale** al Ministero dei dati per il monitoraggio statistico



## OBBLIGHI e DIVIETI per GESTORI e AUSILIARI (artt. 11 - 12)

- 1) obbligo di **riservatezza**
- 2) **rispetto** degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo instaurato con l'organismo di appartenenza
- 3) **divieto** di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati
- 4) **divieto** di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore
- 5) sottoscrivere per ciascun affare una **dichiarazione di indipendenza** (da depositare in Tribunale)
- 6) **non avere prestato** negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore (neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale) ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo
- 7) eseguire **personalmente** la sua prestazione

## MONITORAGGIO e CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ (artt. 13)

Monitoraggio annuale del Ministero a fini statistici sui seguenti dati trasmessi dall'OCC:

- a) numero e durata dei procedimenti
- b) numero dei provvedimenti di diniego di omologazione, di risoluzione, revoca e cessazione degli effetti degli accordi e dei piani omologati, nonché numero dei casi di conversione dei procedimenti di composizione della crisi in quelli di liquidazione del patrimonio
- c) ammontare dei debiti risultanti dagli accordi, dai piani omologati, dalle liquidazioni art. 14 ter
- d) percentuale di soddisfazione dei creditori rispetto all'ammontare del passivo verificato risultante all'esito dei procedimenti, con indicazione specifica della percentuale di soddisfazione dei chirografari
- e) numero dei provvedimenti di accoglimento e di rigetto delle istanze di esdebitazione
- f) ammontare delle spese di procedura

Su richiesta dell'Organismo il Ministero rilascia specifica certificazione di qualità



# COMPENSI (artt. 14 e seguenti)

## CRITERI GENERALI

- In difetto di accordo con il debitore, si applicano le disposizioni del D.M.
- Per gli OCC nominati dal Giudice e per i professionisti facenti funzione, si applicano sempre le disposizioni del D.M. (vd. però CNDCEC 18/9/2018)
- Rimborso forfettario spese generali tra il 10 e il 15%
- Rimborso delle spese effettivamente sostenute; i costi degli ausiliari sono ricompresi tra le spese
- Si tiene conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione
- Sono ammessi acconti sul compenso finale.



# COMPENSI (segue)

## Determinazione

- **Parametri:**
  - attivo risultante dall'accordo/piano omologato o attivo realizzato in liquidazione
  - passivo risultante dall'accordo/piano omologato o accertato in liquidazione
- **Percentuali** su attivo e passivo comprese tra quelle (min/max) di cui al decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 (*compensi curatori e commissari CP*)
- **Riduzione** obbligatoria minima del 15% e massima del 40%
- Se quanto è attribuito ai creditori è superiore ad euro 20.000:
  - se passivo > 1 milione di euro: l'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori
  - se passivo < 1 milione di euro: limite massimo del 10% di quanto attribuito ai creditori
- **Unicità** del compenso (avvicendamento di gestori/liquidatori)

# 03.

Regolamento  
e Codice Etico



- Il **Referente** è nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione. Salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione, quando la carica di Presidente dell'Associazione è rivestita da un Avvocato, il Referente verrà scelto tra gli iscritti all'ODCEC; quando la carica di Presidente dell'Associazione è rivestita da un iscritto all'ODCEC, il Referente verrà scelto tra gli iscritti all'ODA.
- **In nessun caso** il Referente può essere scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione.
- La **durata** dell'incarico del Referente è fissata in tre anni (rinnovabili) e fino a sostituzione.

## Regolamento: il Referente





## Regolamento: le funzioni del Referente



- in generale: cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo: in particolare:
- esamina le domande pervenute dai professionisti interessati e delibera sull'ammissione all'elenco dei gestori
- esamina il registro delle domande presentate dai debitori;
- effettua una sommaria valutazione delle domande presentate;
- nomina, revoca e/o o sostituisce i Gestori;
- è responsabile della tenuta e aggiornamento dell'elenco dei gestori
- è responsabile delle comunicazioni con il Ministero

- La Segreteria Amministrativa è composta da un segretario nominato dal Referente e da persone fisiche con compiti operativi scelte dallo stesso Referente, preferibilmente tra il personale dipendente degli Ordini associati, determinato in base alle esigenze individuate dal Referente.
- La Segreteria ha sede presso l'Organismo e, sotto la direzione del Referente, svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi.

## Regolamento: la Segreteria



- La nomina del Gestore della crisi, incaricato della composizione della crisi, è effettuata dal Referente tra i **nominativi inseriti nell'Elenco** dei Gestori della Crisi tenuto presso l'Organismo
- possono presentare la domanda di iscrizione in tale elenco:
  - gli **iscritti agli Ordini professionali associati** all'Associazione "Modello Canavese"
  - che siano **in regola con i requisiti** morali e professionali richiesti dalle norme vigenti
  - che **non risultino già iscritti** quali gestori presso un Organismo iscritto nella sezione B del registro di cui all'art. 3 del D.M. n. 202/2014.

## Regolamento: i Gestori (1/3)





- Le funzioni spettanti al Gestore della crisi possono essere svolte da **non più di tre componenti**.
- A ciascun componente potranno essere attribuite **specifiche funzioni operative** in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione.
- La nomina del Gestore della crisi, viene effettuata tra i professionisti iscritti nell'elenco secondo **criteri di rotazione** che tengano conto sia degli incarichi già affidati sia della natura e dell'importanza della situazione di crisi del debitore.

## Regolamento: i Gestori (2/3)



- Il Gestore della Crisi formalizza all'OCC **l'accettazione dell'incarico entro 3 giorni dal ricevimento della nomina** a mezzo pec da inoltrarsi alla Segreteria dell'Organismo.
- Contestualmente, il Gestore sottoscrive una **dichiarazione di indipendenza** per la gestione dell'affare ai sensi dell'articolo 11 comma 3, lettera a) D.M. 202/2014 (...) e la trasmette alla Segreteria che provvede all'inserimento della stessa nel fascicolo.

## Regolamento: i Gestori (3/3)



## Regolamento: i compensi (1/4)



- **In difetto di accordo** con il debitore, per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese, trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e seguenti del decreto n. 202/2014
- L'Organismo valuta l'opportunità che sia versato dal debitore un **importo iniziale** fino a un massimo di euro 200 (duecento/00); nel caso l'istanza del debitore venga giudicata o risulti comunque improcedibile, tale importo verrà acquisito dall'Organismo a titolo di rimborso delle spese sostenute; altrimenti verrà dedotto quale acconto dal compenso concordato.



## Regolamento: i compensi (2/4)



- La Segretaria Amministrativo, verificata la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda (...), formula il **preventivo** relativo al compenso spettante all'Organismo
- Tale preventivo verrà definitivamente confermato ed **eventualmente ridefinito** al momento della definitiva predisposizione del Piano e del suo deposito
- All'Organismo spetta un **rimborso forfettario** delle spese generali nella misura del **15%**
- Il compenso spettante all'Organismo non potrà in ogni caso essere inferiore ad **Euro 1.000,00.**

## Regolamento: i compensi (3/4)



- Il compenso dell'Organismo sarà dovuto alle seguenti scadenze:
  - **primo acconto del 20% all'accettazione** del preventivo dedotto l'importo versato al momento del deposito della domanda;
  - **secondo acconto del 30% al deposito**
  - **saldo del 50% all'omologa**
- Il compenso è così **ripartito**:
  - 70% al Gestore della crisi;
  - 30% all'Organismo
- Il compenso è dovuto indipendentemente dall'**esito**
- Il compenso si intende sempre al netto dell'**IVA** (--> commercialità dell'OCC)

## Regolamento: i compensi (4/4)



- Il compenso dell'OCC si intende sempre al **netto dell'IVA** (--> commercialità dell'OCC)
- I proventi derivanti dall'attività dell'Organismo e dei Gestori della Crisi/Liquidatori costituiscono **entrate dell'OCC**
- I compensi debitamente fatturati dai Gestori della Crisi/Liquidatori costituiscono **uscite dell'OCC**



## CODICE ETICO



## ETICA del GESTORE

- **Requisiti** di qualità/professionalità richiesti ai Gestori (art. 1)
- **Doveri** di imparzialità e neutralità imposti ai Gestori (art. 2)
- **Sanzioni** per le violazioni (art. 3):
  - Sostituzione
  - ammonimento, sospensione, cancellazione dall'Elenco

# 04.

## Proposte

- corsi di formazione
- tavoli di confronto  
OCC/Gestori/Tribunale/Magistrati
- Legge 3 e territorio
- Codice della Crisi

Grazie per la Vostra pazienza  
e attenzione!